



Ordinanza Sindacale n. 14 del - 7 FEB. 2017

Oggetto: Disposizioni per la lotta obbligatoria della "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

IL SINDACO

Rilevato che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

Preso atto che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla "Traumatocampa pityocampa" (*Processionaria del Pino*) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Richiamati:

- ▲ il D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino";
- ▲ il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (*Gazzetta ufficiale 1 giugno 1998, n. 125*) Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*);
- ▲ L'art. 54 del T.U. 18 agosto 2006 n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento locale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ▲ la precedente ordinanza n. 07/2016 di pari oggetto.



A tutela della salute pubblica.

ORDINA

1. A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e boschive, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*);
2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare il pino nero (*Pinus nigra*), il pino silvestre (*Pinus silvestris*), il pino marittimo (*Pinus pinaster*) e varie specie di cedro e conifere in genere;
3. Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria di provvedere immediatamente, con le dovute precauzioni da parte dell'operatore (uso di maschera, occhiali e guanti) alla loro asportazione e relativa distruzione con fuoco in aree sicure;

AVVISA

1. Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. Che è fatto assoluto **DIVIETO** di:
 - Depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
 - Abbandonarli in aree private e su suolo pubblico;
 - Conferire il materiale vegetale interessato dalla presenza dei nidi della Processionaria del Pino al Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani ;
 - Di sparare ai nidi di processionaria in quanto tale procedura oltre ad essere inutile è anche pericolosa;
3. Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese, nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti per legge (di cui all'art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00 ad € 1.500,00);

Che la vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza, sia affidata al servizio di Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale e agli Enti preposti ciascuno per le proprie competenze;

INVITA

La cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al competente Ufficio comunale al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno;



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

DISPONE

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito web del Comune, nonché diffusa sul territorio comunale mediante pubblica affissione;

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. All'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
2. Al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PI.CA - Salerno, Via Porto n. 4 - 84121 Salerno;
3. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
4. All'Azienda Speciale "Paistom" Via Vittorio Emanuele n. 1 84047 Capaccio Paestum (SA), affidataria del servizio di manutenzione aree verdi comunali, per le attività di competenza;
5. Alla Comunità Montana Calore Salernitano Via Cesine - Rocca D'Aspide (SA);
6. Al Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo (SA);
7. A tutti i responsabili delle Aree e dei Servizi del Comune di Capaccio Paestum per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
8. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Salerno – ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, oppure in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notificazione, al Presidente della Repubblica;

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmine Greco dell'AREA IV – tel. 0828/812232, email: c.greco@comune.capaccio-sa.it, e che la documentazione e la normativa citata nel presente dispositivo, può essere consultata in orario di apertura al pubblico presso L'ufficio Ecologia - sede comunale in Via V. Emanuele n. 1 - Capaccio Capoluogo (SA);

Dalla Residenza Municipale - 7 FEB. 2017



Il Sindaco

dott. VOZA